

**MEMORANDUM D' INTESA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT
TRA
IL MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
E
IL MINISTERO ALGERINO PER LO SPORT E LA GIOVENTU'**

Il Ministero Italiano per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

E

Il Ministero Algerino per lo Sport e la Gioventù,

da qui in avanti denominate le "Parti", guidate dal desiderio di promuovere e rafforzare le solide relazioni bilaterali esistenti e la cooperazione tra i due paesi nel settore dello sport e nell'interesse di incoraggiare e sviluppare il proprio rapporto di amicizia attraverso programmi di scambio di atleti, personale addetto allo sport e informazioni, a beneficio di entrambi i paesi, convengono quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI GENERALI

Il presente Memorandum d'Intesa offre un quadro generale, nel cui ambito proposte dettagliate di programmi di collaborazione nel settore dello sport e dell'eccellenza sportiva dovrebbero essere considerate dalle Parti sulla base della reciprocità, del mutuo beneficio e, quando appropriato, di profitti commerciali. Il presente memorandum non è soggetto al diritto internazionale e non pone vincoli legali.

Articolo 2

SETTORI DI COOPERAZIONE

Al fine di perseguire i sopra citati obiettivi di collaborazione le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di programmi, esperienza, competenze, tecniche, informazioni e conoscenze, come descritto all'articolo 4.

I settori di cooperazione potrebbero includere, senza ad essi limitarsi:

- organizzazione di stages di allenamento e di preparazione sportiva nei due paesi;
- organizzazione di competizioni sportive tra squadre dei due paesi;
- programmi di formazione e scambio degli allenatori con inserimento e affiancamento ad allenatori di squadre dell'altro paese;
- programmi di scambio e visite di personalità istituzionali, funzionari e addetti ai lavori del mondo dello sport ;
- programmi di formazione e inserimento del personale nel settore delle scienze dello sport e per lo sviluppo delle scienze dello sport, con particolare riferimento alla medicina sportiva;
- programmi di formazione, scambio e inserimento nei settori della preparazione degli allenatori, dello sviluppo di programmi, dell'educazione sportiva, della gestione dello sport e dello sviluppo e gestione degli impianti destinati sia a sport individuali che collettivi
- formazione, scambio di tecnologie, infrastrutture e programmi nel settore dell'informazione e della ricerca in campo sportivo e ogni altro settore e argomento ritenuto adatto e

necessario al reciproco beneficio delle Parti e nell'ambito di quanto stabilito da questo Memorandum d'Intesa;

- promozione delle pratiche sportive da parte dei giovani;
- promozione delle pratiche sportive da parte di persone portatrici di handicap.

Articolo 3

FORME DI COLLABORAZIONE

La collaborazione in base a questo Memorandum d'Intesa può includere i seguenti settori, ma non si limita ad essi e può essere esente da spese e costi, oppure su base commerciale, secondo quanto stabilito dalle Parti:

- scambio di esperti, personale di enti governativi pertinenti, allenatori ed atleti di varie discipline sportive;
- scambio di materiale di insegnamento e di programmi sullo sport, collaborazione nello sviluppo di programmi ed elaborazione e pubblicazione congiunta di documentazione;
- scambio di informazioni sullo sviluppo dello sport e sui sistemi di allenamento, incluse informazioni su titoli accademici nel settore dello sport e su requisiti per l'impiego;
- collaborazione nell'area della ricerca e dello sviluppo nel settore dello sport e interazione attraverso incontri, conferenze e simposi.

Articolo 4

ATTUAZIONE

Le parti si accorderanno per l'attuazione e lo sviluppo di programmi specifici in base al presente Memorandum d'Intesa attraverso scambi di lettere, incontri o altri mezzi. Ciascuna Parte sarà responsabile per il coordinamento e l'attuazione di tali progetti o programmi per la sua parte di competenza..

Articolo 5

EMENDAMENTI

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato sulla base del reciproco consenso scritto delle Parti.

Articolo 6

COMPOSIZIONE DI DISPUTE

Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum d'Intesa saranno risolte amichevolmente tramite consultazioni e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data della firma e sarà valido per un periodo di due anni. Esso potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sulla base di un reciproco consenso.

Il Memorandum d'Intesa può essere denunciato da ciascuna delle Parti prima della sua naturale data di scadenza dandone notifica scritta con sei (6) mesi di preavviso.
Nonostante quanto previsto dal precedente comma il presente Memorandum d'Intesa continuerà ad essere valido per le attività intraprese durante il periodo in cui il Memorandum era in vigore fino al completamento delle stesse.